*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 148° — Numero 279**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 30 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia del territorio



### Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:**



**Ministero dell'interno:**



**Ministero della salute:**



**Ministero dello sviluppo economico:**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 249/L**

LEGGE 29 novembre 2007, n. **222.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.**

**07G0238**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 250**

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Classificazioni, regime di rimborsabilità, prezzo di vendita ed autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali.**

**Da 07A09929 a 07A09941**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2007, n. **223.**

**Disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse finanziarie tra le regioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere, con immediatezza, alle erogazioni di risorse finanziarie spettanti alle regioni, per gli anni 2005 e 2006, in coerenza con le ripartizioni approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla vigente legislazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali, di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale disposizione si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la predetta Conferenza.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

**07G0239**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2007.

**Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2007.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che prevede che, «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

Considerato che il Documento programmatico per il triennio 2007-2009, ancorché in fase di avanzata predisposizione, non è stato ancora emanato in quanto necessita dei conclusivi passaggi istruttori previsti dalla legge;

Ritenuta l'urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2007;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006 e 25 ottobre 2006, con i quali la quota complessiva massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi in Italia per l'anno 2006 è stata determinata in 470.000 unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2007;

Vista la relazione in data 12 ottobre 2007 del Gruppo Tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 2-*bis* del testo unico sull'immigrazione;

Visto l'art. 21 del testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana, nonché a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;

Tenuto conto delle necessità e delle esigenze dei settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori stranieri anche in posizione dirigenziale o altamente qualificati, nonché del fabbisogno di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

*a)* 4.500 cittadini albanesi;

*b)* 1.000 cittadini algerini;

*c)* 3.000 cittadini del Bangladesh;

*d)* 8.000 cittadini egiziani;

*e)* 5.000 cittadini filippini;

*f)* 1.000 cittadini ghanesi;

*g)* 4.500 cittadini marocchini;

*h)* 6.500 cittadini moldavi;

*i)* 1.500 cittadini nigeriani;

*l)* 1.000 cittadini pakistani;

*m)* 1.000 cittadini senegalesi;

*n)* 100 cittadini somali;

*o)* 3.500 cittadini dello Sri Lanka;

*p)* 4.000 cittadini tunisini;

*q)* 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi non elencati all'art. 2, entro una quota di 110.900 unità così ripartite:

*a)* 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona;

*b)* 14.200 ingressi per il settore edile;

*c)* 1.000 ingressi per dirigenti o personale altamente qualificato;

*d)* 500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci;

*e)* 200 ingressi per il settore della pesca marittima;

*f)* 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi.

Art. 4.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

*a)* 3.000 permessi di soggiorno per studio;

*b)* 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio;

*c)* 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.

2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è riservata una quota di 1.500 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato art. 23 e dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 5.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è consentito l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministra-

tori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 6.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, per l'anno 2007 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela.

Art. 7.

1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:

*a)* per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all'art. 2, dalle ore 8 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

*b)* per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati all'art. 2:

1) dalle ore 8 del diciottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona;

2) dalle ore 8 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.

2. Nel limite della quota complessiva di cui all'art. 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'art. 1, possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

Roma, 30 ottobre 2007

*Il Presidente:* PRODI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 34*

**07A10072**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2007.

**Operazione di rimborso anticipato di titoli di Stato mediante asta competitiva.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA - UFFICIO VI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito Testo unico), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato Testo unico, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e in cui si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il titolo I, capo I, sezione III del citato Testo unico concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Monte Titoli S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. 26 del ripetuto testo unico;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, n. 43044, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il comma 3, dell'art. 2, con cui è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che è stata accertata la necessaria disponibilità, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli su cui graverà la relativa spesa;

Considerata la necessità di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3 del Testo unico, nonché del decreto ministeriale n. 1840 del 8 gennaio 2007, citato nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

*a)* buoni del Tesoro poliennali 15 aprile 2004 - 15 aprile 2009, codice titolo IT0003652077, cedola 3,00%;

*b)* buoni del Tesoro poliennali 15 gennaio 2005 - 15 gennaio 2010, codice titolo IT0003799597;

*c)* buoni del Tesoro poliennali 15 giugno 2005 - 15 giugno 2010, codice titolo IT0003872923, cedola 2,75%;

*d)* certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002 - 1° luglio 2009, codice titolo IT0003219711;

*e)* certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 2002 - 1° ottobre 2009, codice titolo IT0003384903;

*f)* certificati di credito del Tesoro 1° giugno 2003 - 1° giugno 2010, codice titolo IT0003497150.

2. Le suddette operazioni di acquisto vengono effettuate con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

1. L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

2. Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 33 del citato Testo unico, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

1. Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

2. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

3. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.

Art. 4.

1. Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 30 novembre 2007, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

2. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

3. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete», si applicano le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.

4. Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

2. Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

3. L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

1. L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

2. Il Dipartimento del tesoro - Direzione II si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

3. Il Dipartimento del tesoro - Direzione II si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto *pro-quota* dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

1. Il regolamento dei titoli acquistati sarà effettuato il 5 dicembre 2007, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Tesoro mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi.

2. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per cinquantuno giorni relativamente al BTP di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del presente decreto, per centoquarantatre giorni relativamente al BTP di cui alla lettera *b),* per centosettantatre giorni relativamente al BTP di cui alla lettera *c),* per centocinquantasette giorni relativamente al CCT di cui alla lettera *d),* per sessantacinque giorni relativamente al CCT di cui alla lettera *e),* per quattro giorni relativamente al CCT di cui alla lettera *f)* del decreto medesimo.

3. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico, rispettivamente per i buoni poliennali del Tesoro, ai capitoli 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e per i certificati di credito del Tesoro rispettivamente, ai capitoli 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

4. Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avrà luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale la Banca d'Italia provvederà ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento.

5. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

6. In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.

Art. 8.

1. Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonché ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione.

2. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del tesoro - Direzione II.

Art. 9.

1. Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. comunicherà al Dipartimento del tesoro - Direzione II l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

1. Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

2. Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**07A10183**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2007.

**Modifica del decreto 11 febbraio 1997, concernente modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1997, come modificato, da ultimo, dal decreto ministeriale 31 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2006, contenente disposizioni sulle modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero;

Visto l'art. 5 del predetto decreto, il quale stabilisce che l'acquisto dei medicinali di cui al precedente art. 1 non deve essere imputato ai fondi attribuiti dallo Stato alle regioni e province autonome per l'assistenza farmaceutica (tranne il caso in cui l'acquisto medesimo venga richiesto da una «struttura ospedaliera, per l'impiego in ambito ospedaliero»);

Considerato che tale statuizione, sebbene diretta a chiarire che l'acquisto, nei casi eccezionali previsti dal predetto decreto, di medicinali esteri non autorizzati in Italia, destinati ad un uso domiciliare, non possa mai essere posto a carico di fondi pubblici, è stato talora interpretato al contrario come norma che legittima l'assunzione dell'onere da parte delle autorità sanitarie centrali (Ministero della salute e Agenzia italiana del farmaco) che svolgono competenze in materia farmaceutica;

Ritenuto necessario pertanto, precisare la portata normativa del richiamato art. 5, del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, in coerenza con le disposizioni di fonte superiore contenute nel decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, nonché con le disposizioni del decreto ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

*ciale* n. 173 del 28 luglio 2003, concernente l'uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica;

Visto l'art. 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Sentita l'Agenzia italiana del farmaco;

Acquisito al riguardo il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Il primo periodo dell'art. 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, e successive modificazioni, concernente «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero» è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, l'onere della spesa per l'acquisto dei medicinali di cui all'art. 1 non deve essere imputato a fondi pubblici, tranne il caso in cui l'acquisto medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l'impiego in ambito ospedaliero».

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2007

*Il Ministro:* TURCO

**07A10055**

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 novembre 2007.

**Modifica del decreto 16 settembre 2003, recante l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viasto il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2140, recante l'approvazione del regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa datato 16 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2003, recante: «Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità»;

Visto in particolare, l'art. 4, lettera *b)*, dell'elenco annesso al citato decreto del 2003 che, per il personale in servizio, indica l'uso di sostanze stupefacenti come causa di non idoneità, mentre prevede, nel caso di uso occasionale o episodico di sostanze cannabinoidi, che l'interessato sia dichiarato temporaneamente non idoneo ai servizi di navigazione aerea ed avviato, su base volontaria, pena la non idoneità, ad un percorso di recupero sotto controllo sanitario;

Ravvisata la necessità di modificare il citato art. 4, lettera *b)*, nel senso di prevedere che anche l'uso occasionale o episodico di sostanze cannabinoidi sono causa di permanente non idoneità, in ragione dell'esigenza di avere adeguate garanzie che il personale preposto alla navigazione aerea sia in possesso delle occorrenti condizioni psico-fisiche, avuto riguardo all'intrinseca natura pericolosa dell'attività di volo e alla specificità e complessità dei compiti di istituto da assolvere attraverso l'impiego di sistemi ed apparati d'arma sempre più sofisticati;

Decreta:

Art. 1.

1. La lettera *b)* dell'art. 4 dell'elenco annesso al decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 è sostituita con la lettera *b)* riportata nell'allegato al presente decreto.

Roma, 2 novembre 2007

*Il Ministro:* PARISI

ALLEGATO

*b)* La dipendenza, l'abuso e/o l'uso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa inclusa nelle tabelle di cui all'art. 13 del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e aggiornamenti.

In caso di primo accertamento di idoneità (selezione concorsuale), le condizioni previste dalla presente lettera costituiscono causa di non idoneità.

Gli accertamenti clinici finalizzati alla ricerca di tali sostanze e dei loro metaboliti (drug-test) potranno essere effettuati su più matrici biologiche e verranno eseguiti con le metodiche correnti. Nel caso di rilievo anamnestico di uso occasionale o episodico in epoca adolescenziale i successivi provvedimenti medico legali non potranno essere adottati esclusivamente sulla base di tale dato, ma dovranno scaturire da eventuali elementi psicopatologici emersi da una attenta valutazione psichiatrica.

Per il personale in servizio l'uso anche solo occasionale o episodico di qualsiasi sostanza stupefacente è causa di permanente non idoneità.

L'utilizzo a scopi terapeutici dimostrabile con valida prescrizione medica è causa di non idoneità in fase di selezione concorsuale. Per il personale già in servizio verrà valutata la compatibilità della terapia farmacologica con il ruolo, categoria, qualifica, specialità.

**07A10098**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 ottobre 2007.

**Documento unico di regolarità contributiva.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale»;

Visto l'art. 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni sulla «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto l'art. 2, comma 1 lettera *h)*, del citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con il quale vengono definiti gli enti bilaterali come «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso (...) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare l'art. 38 del citato decreto secondo il quale «resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto l'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Viste la circolare I.N.P.S. n. 92 del 26 luglio 2005, la circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e le direttive del Comitato della bilateralità del 1º marzo 2005, 17 marzo 2005, 30 marzo 2005 e 14 ottobre 2005;

Considerata l'esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia per la concessione di agevolazione «normative e contributive», sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

Sentiti gli Istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale negli incontri del 12, 13, 28 e 29 marzo 2007 e 14 giugno 2007.

Decreta:

Art. 1.

*Soggetti obbligati*

1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

Art. 2.

*Soggetti tenuti al rilascio del DURC*

1. Il DURC è rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10.

4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi successivi all'emanazione del presente decreto, gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1 lettera *h)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il DURC previa apposita conven-

zione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.

5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.

Art. 3.

*Soggetto richiedente e modalità di rilascio*

1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.

2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).

4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 4.

*Contenuto del documento*

1. Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.

2. Il DURC deve contenere:

*a)* la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;

*b)* l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;

*c)* la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;

*d)* la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;

*e)* la data di rilascio del documento;

*f)* il nominativo del responsabile del procedimento.

Art. 5.

*Requisiti di regolarità contributiva*

1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

*a)* correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

*b)* corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;

*c)* inesistenza di inadempienze in atto.

2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:

*a)* richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;

*b)* sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;

*c)* istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

3. La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

*a)* versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;

*b)* dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;

*c)* richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Art. 6.

*Emissione del DURC*

1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.

2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del DURC è sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

Art. 7.

*Validità del DURC e verifica dei requisiti*

1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile.

2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-*septies* del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 8.

*Cause non ostative al rilascio del DURC*

1. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.

2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

*a)* in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;

*b)* in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.

4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

Art. 9.

*Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC*

1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-*bis* del codice penale.

3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.

5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.

Art. 10.

*Efficacia del provvedimento*

1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2007

*Il Ministro:* DAMIANO

ALLEGATO A

**ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 LA CUI VIOLAZIONE È CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC**

| VIOLAZIONE | PERIODO DI NON RILASCIO del DURC |
|---|---|
| Articoli 589, comma 2, c.p. | 24 mesi |
| Articolo 437 c.p. | 24 mesi |
| 590, comma 3, c.p. | 18 mesi |
| Disposizioni indicate dall'articolo 22, comma 3 lett. a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'articolo 89, comma 1 e comma 2 lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'articolo 77, comma1 lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'articolo 58, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956 | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'articolo 389, comma1 lett. a) e b), D.P.R. n. 547/1955 | 12 mesi |
| Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 | 8 mesi |
| Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall'articolo 36 *bis* del decreto legge , 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) | 6 mesi |
| Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003* | 3 mesi |

* Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.

07A10024

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 ottobre 2007.

**Modificazione al decreto 1º aprile 2005, recante lo scioglimento della società cooperativa «Services and assistance - Società cooperativa a r.l.», in Adria e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale in data 1º aprile 2005 con il quale la società cooperativa «Services and assistance Società cooperativa a r.l.» con sede in Adria (Rovigo) è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Pallini Lorena ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato è stata riportata in maniera errata l'indicazione della sede sociale che in effetti è «Milano» e non «Adria (Rovigo)»;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 1º aprile 2005, limitatamente alla sede sociale;

Decreta:

Il decreto ministeriale 1º aprile 2005 con il quale la società cooperativa «Services and assistance società cooperativa a r.l.» con sede in Adria (Rovigo) è stata sciolta per atto d'autorità è rettificato limitatamente alla sede sociale che è «Milano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A10104**

---

DECRETO 12 ottobre 2007.

**Annullamento del decreto 2 aprile 2007, recante lo scioglimento della società cooperativa «C.R. Trasporti - P.S.C. a r.l.», in Latina e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 1997 del 2 aprile 2007 con il quale la società cooperativa «C.R. Trasporti - P.S.C. a r.l.» con sede in Latina, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII codice civile e l'avv. Formichetti Anastasia è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 luglio 2007 con la quale la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Latina ha comunicato che la cooperativa è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina con sentenza n. 62/06 del 20 luglio 2006;

Considerato che le risultanze del fallimento trovano riscontro nella visura camerale del 14 settembre 2007;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio intervenuto successivamente al fallimento;

Decreta:

Il decreto ministeriale GAB n. 1997 del 2 aprile 2007 con il quale la società cooperativa «C.R. Trasporti - P.S.C. a r.l.» con sede in Latina è stata sciolta d'ufficio ex art. 2545/XVII codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e l'avv. Formichetti Anastasia, nata a Verona il 27 ottobre 1972, con studio in Roma a via G. Ferrari n. 2, è revocata dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A10105**

---

DECRETO 24 ottobre 2007.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Alexia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Bari.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Alexia Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» costituita in data 28 maggio 1991 codice fiscale n. 04258490723 con sede in Bari è stata sciolta e posta in liquidazione il 30 gennaio 2001 e che è stato nominato liquidatore il sig. Giuseppe De Lucia;

Vista la relazione di mancata revisione del 31 marzo 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Donato Sciannameo, nato a Carbonara di Bari (Bari), il 7 maggio 1967, con studio in Bari, via G. S. Poli n. 21/a, è nominato liquidatore della società cooperativa «Alexia Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari in sostituzione del sig. Giuseppe De Lucia.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2007

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**07A10101**

DECRETO 24 ottobre 2007.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Co.Gen - Cooperativa di ricerca - progettazione servizio e lavoro a r.l.», in Avezzano.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Co.Gen - Cooperativa di ricerca - progettazione - servizio e lavoro a r.l.» costituita in data 19 maggio 1986 codice fiscale n. 01146810666 con sede in Avezzano (Aquila) è stata sciolta e posta in liquidazione il 27 febbraio 1993 e che è stato nominato liquidatore il dott. Ferdinando Boccia;

Vista la relazione di mancata revisione del 15 febbraio 2006 dell'UNCI, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Alessandro Di Marco, nato a Loreto Aprutino (Pescara), il 28 gennaio 1958, con studio in Pescara, Corso V. Emanuele II n. 161, è nominato liquidatore della società cooperativa «Co.Gen - Cooperativa di ricerca - progettazione - servizio e lavoro a r.l.» con sede in Avezzano (Aquila) in sostituzione del dott. Ferdinando Boccia.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2007

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**07A10102**

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Uranio 2000 - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di ispezione straordinaria in data 14 settembre 2006 redatto dagli ispettori di questo Ministero nei confronti della «Uranio 2000 - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma;

Riscontrato che dal predetto verbale emergono una serie di irregolarità nella gestione societaria, che integrano il presupposto per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies*;

Tenuto conto delle controdeduzioni al predetto verbale di ispezione straordinaria nonché delle osservazioni formulate, a seguito della comunicazione di avvio del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies*, dal legale rappresentante dell'ente, non tali da orientare diversamente la determinazione ministeriale;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, espresso a seguito dell'esame della documentazione nelle sedute del 5 e 11 luglio 2007;

Ritenuto che a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Uranio 2000 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale 07618550581, costituita in data 4 agosto 1986 a rogito notaio dott. Massimo Manara di Roma.

Art. 2.

La prof.ssa Saitta Daniela, nata a Messina il 9 agosto 1962, con studio in Roma, via Attilio Friggeri n. 184, codice fiscale STTDNL62M49F158M, è nominata Commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto,

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A10103**

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «J & J Service - Società cooperativa», in Nichelino e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 novembre 2005 e del successivo accertamento in data 9 marzo 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «J & J Service - Società cooperativa», in liquidazione, con sede in Nichelino (Torino) (codice fiscale 07868410015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Lucio Giovene, nato a Novara il 28 febbraio 1954, ivi residente, via Monte San Gabriele n. 10/B ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A10106**

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Risorse - Società cooperativa», in Crevacuore e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 marzo 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Risorse - Società cooperativa», con sede in Crevacuore (Biella) (codice fiscale 01911230025) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Lucio Giovene, nato a Novara il 28 febbraio 1954, ivi residente, via Monte San Gabriele n. 10/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A10107**

---

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa di consumo di Malesco», in Malesco e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 5/2007 dell'8 marzo 2007 del tribunale di Verbania con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa di consumo di Malesco», con sede in Malesco (Verbania) (codice fiscale 01364040038) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Lucio Giovene, nato a Novara il 28 febbraio 1954, ivi residente, via Monte San Gabriele n. 10/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A10108**

---

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «San Giuseppe - Società cooperativa», in San Mauro Torinese e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza in data 14 giugno 2007 del tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «San Giuseppe Società cooperativa», con sede in San Mauro Torinese (Torino) (codice fiscale 97544360015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 e l'avv. Lucio Giovene, nato a Novara il 28 febbraio 1954, ivi residente in via Monte San Gabriele n. 10/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A10099**

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Emporio M.A.V. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Torre Santa Susanna e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione ministeriale di mancato accertamento in data 21 settembre 2006 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Emporio M.A.V. Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Torre Santa Susanna (Brindisi) (codice fiscale 01847810742) è posta il liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Alberto Nicoletti, nato a Venezia il 27 marzo 1964 con studio in Lecce, via Ribrezzo n. 2/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A10100**

DECRETO 9 novembre 2007.

**Scioglimento della cooperativa «T.M.T. Trasporti e Servizi - Piccola società cooperativa a r.l.», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione del Commissario governativo relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «T.M.T. Trasporti e Servizi - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Cerignola (Foggia), costituita in data 30 aprile 1999, con atto a rogito del notaio dott. Genghini Lodovico di Cerignola (Foggia), REA n. 215409, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cacciapuoti Alessandro, nato a Bari l'8 ottobre 1979 e residente in Bari, via Egnatia n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A10154**

DECRETO 9 novembre 2007.

**Scioglimento della società cooperativa «Alba Marina Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Chioggia e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa alla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Alba Marina Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chioggia (Venezia), costituita in data 31 gennaio 2001, con atto a rogito del notaio dott. Iacobone Roberto di Chioggia (Venezia), REA n. 294622, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Pietro Pasut, nato a Pordenone il 17 marzo 1946 e residente in Conegliano (Treviso), via Veneto n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A10155**

DECRETO 15 novembre 2007.

**Nomina del commissario straordinario della Federazione provinciale di Roma dell'Associazione nazionale combattenti e reduci - Istituto di vigilanza dell'Urbe in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 8 novembre 2007 con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopraccitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Federazione provinciale di Roma dell'Associazione nazionale combattenti e reduci - Istituto di vigilanza dell'urbe, con sede in Roma (codice fiscale 80078250588);

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Federazione provinciale di Roma dell'Associazione nazionale combattenti e reduci - Istituto di vigilanza dell'Urbe, è nominato commissario il prof. avv. Lucio Francario, nato a Campobasso, il 27 novembre 1952.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio competente per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A10089**

---

DECRETO 27 novembre 2007.

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «SOFICOOP», in Roma.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il verbale di ispezione straordinaria datato 6 ottobre 2006, nonché le controdeduzioni all'inizio del procedimento di gestione commissariale formulate dal presidente della società cooperativa SOFICOOP con sede in Roma datate 8 novembre 2006;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2006 con il quale la società cooperativa SOFICOOP con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* ed il dott. Francesco Antonio Ferrucci ne è stato nominato commissario governativo in sostituzione degli amministratori e sindaci;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione terza-ter del 5 novembre 2007, che ha accolto, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso n. 1566 del 2007, disponendo l'annullamento del sopra indicato provvedimento commissariale della cooperativa SO. FI. COOP. con sede in Roma e la rimessione dell'affare alla scrivente autorità;

Premesso che avverso la sentenza in argomento l'Amministrazione ha richiesto l'appello e la sospensione, in via cautelare, dell'efficacia della stessa;

Vista la relazione del commissario governativo datata 22 ottobre 2007 nonché la richiesta di proroga del 29 ottobre 2007, dalla quale si evince che non sono ancora state rimosse le pregiudiziali che hanno indotto il Ministero all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Rilevato, in particolare, che l'assemblea dell'Ente in argomento non ha ancora provveduto alla nomina della nuova società di certificazione del bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/1992 e, pertanto, la cooperativa si trova nelle condizioni indicate dall'art. 11 del decreto legislativo n. 220/2002;

Considerato che l'attività della cooperativa è essenzialmente riferita all'attuazione della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (legge Marcora) e successive modifiche ed integrazioni ed, in tale ambito, il sodalizio svolge un ruolo importante per quanto riguarda l'erogazione delle risorse finanziarie pubbliche, messe a disposizione da questo Ministero sul competente capitolo di bilancio, in forma di quota di capitale, in attuazione delle modifiche apportate alla citata legge dalla legge 5 marzo 2001, n. 57;

Considerato, pertanto, che i presupposti e le motivazioni di merito poste alla base dell'emanazione del decreto di gestione commissariale sopra indicato permangono;

Ritenuto necessario dare esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione terza-ter del 5 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Sono fatti salvi gli effetti della gestione commissariale della società cooperativa SOFICOOP con sede in Roma, codice fiscale 07223620589, costituita in data 30 luglio 1985, con atto a rogito del notaio dott. Pasquale Cordasco, disposta con il decreto del Ministro in premessa citato, sino alla data del presente decreto e sono fatti salvi gli atti compiuti dal commissario governativo dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato l'11 febbraio 1948 a Mesagne (Brindisi) e con studio in Roma in viale Giulio Cesare n. 49, sino alla medesima data.

Art. 2.

È prorogata la gestione commissariale dell'Ente in questione ed è, altresì, prorogata la nomina, con medesimi poteri, del dott. Francesco Antonio Ferrucci a commissario governativo della società cooperativa SOFICOOP con sede in Roma, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal presente decreto.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2007

*Il direttore generale:* CINTI

**07A10219**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 ottobre 2007.

**Attività finalizzate al recupero dei debiti formativi.** (Decreto n. 80).

## IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università», che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 2, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *b)*;

Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'art. 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;

Vista l'ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge dell'8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Considerato che la valutazione ha l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti e a innalzare i traguardi formativi delle singole istituzioni scolastiche e del Paese;

Preso atto che le attuali modalità di recupero dei debiti formativi non assicurano una adeguata risposta al tempestivo superamento delle carenze riscontrate negli studenti durante il loro percorso scolastico;

Considerato opportuno che il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell'anno scolastico in cui questi sono stati contratti affinché, oltre a sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi educativi prefissati, garantisca la qualità del percorso formativo e la corrispondenza, rispetto agli obiettivi del piano dell'offerta formativa, dei livelli di preparazione raggiunti dalla classe, come prerequisito per la programmazione didattica dell'anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del proprio corso di studi, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici per ciascun anno dell'indirizzo seguito;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad una più efficace applicazione del vigente istituto giuridico dei debiti formativi, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di regolazione del saldo dei medesimi debiti formativi, da realizzarsi in data certa;

Ritenuto di dovere quindi procedere ad una interpretazione della normativa vigente, funzionale a tale più efficace applicazione;

Visto il parere del C.N.P.I., espresso nell'adunanza plenaria del 21 settembre 2007;

Decreta:

### Art. 1.

Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal decreto ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa.

Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate.

### Art. 2.

Gli studenti di cui all'art. 1 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie.

Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi dell'iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma.

### Art. 3.

Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere adottata, - anche nell'ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006 - una articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli alunni.

Le istituzioni scolastiche possono individuare e/o approvare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso l'utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o collaborazioni con soggetti esterni, volte a soddisfare gli specifici bisogni formativi di ciascuno studente.

In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. Il Dirigente scolastico è tenuto a promuovere, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.

Art. 4.

Il recupero dei debiti formativi può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali.

Art. 5.

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche.

Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.

Art. 6.

A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva.

Art. 7.

Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico.

Art. 8.

Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell'anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi - relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 1/2007.

A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell'ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all'esame di Stato.

Art. 9.

Il piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica definisce le modalità di recupero e di verifica dell'avvenuto saldo dei debiti formativi, sulla base di criteri generali stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Le relative modifiche del piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2007/2008 sono effettuate entro il 31 dicembre 2007 e comunicate alle famiglie.

Art. 10.

I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero e le modalità di attribuzione dei relativi compensi sono definiti in sede di contrattazione nell'ambito delle risorse specificamente dedicate agli interventi di recupero didattici ed educativi confluite nel fondo di istituto delle singole istituzioni scolastiche, e delle ulteriori risorse che verranno destinate alle medesime istituzioni scolastiche a carico del capitolo 1287 del Bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2007 e seguenti.

Art. 11.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 3 ottobre 2007

*Il Ministro:* FIORONI

*Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2007*
*Ufficio di controllo preventivo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 286*

**07A10086**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 novembre 2007.

**Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Marroni del Monfenera», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 10 novembre 2006.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 10 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Marroni del Monfenera», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 66512 del 6 novembre 2006;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione dell'Associazione produttori Marroni della Marca Trevigiana, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Marroni del Monfenera» l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Marroni del Monfenera» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 novembre 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Marroni del Monfenera», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 10 novembre 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Marroni del Monfenera», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato

di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato al decreto 10 novembre 2006 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Marroni del Monfenera», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Marroni del Monfenera» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Marroni del Monfenera» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Marroni del Monfenera» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Veneto.

Art. 7.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

**07A10083**

---

DECRETO 19 novembre 2007.

**Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Trota Reatina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 maggio 2007.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 14 maggio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Trota Reatina», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 74 del 18 gennaio 2007;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione dell'Associazione per la valorizzazione e promozione dell'acquacoltura Reatina,

con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Trota Reatina» l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Trota Reatina» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 novembre 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Trota Reatina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 maggio 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Trota Reatina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato alla nota n. 74 del 18 gennaio 2007 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Trota Reatina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Trota Reatina» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Trota Reatina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Trota Reatina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Lazio.

Art. 7.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2007, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre 30 giorni dalla emanazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

**07A10084**

---

DECRETO 19 novembre 2007.

**Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Asiago;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 29 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 124 del 28 maggio 2004, con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago»;

Visto il decreto 6 aprile 2007 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl, è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Vista la comunicazione del Consorzio tutela formaggio Asiago che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Asiago l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Asiago conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Asiago;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 novembre 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Asiago, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Asiago, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl, non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Asiago, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di CSQA Certificazioni Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Asiago, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl, immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Asiago rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Veneto e alla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 8.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dalla Regione Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

**07A10085**

DECRETO 21 novembre 2007.

**Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Cheminservice del dott. Giorgio Cardone & C.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 29 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 86 del 13 aprile 2007 con il quale al laboratorio Cheminservice del dott. Giorgio Cardone & C., ubicato in Monopoli (Bari), via Vecchia Ospedale n. 11 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 ottobre 2007 e perfezionata in data 12 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 ottobre 2007, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla nomina UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Cheminservice del dott. Giorgio Cardone & C., ubicato in Monopoli (Bari), via Vecchia Ospedale n. 11, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2011, data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidi grassi in posizione 2 del trigliceride | Reg. CEE 2568/1991, allegato VII |
| Acidità | Reg. CEE 2568/1991, allegato II |
| Alcoli alifatici | Reg. CEE 2568/1991, allegato + XIX Reg. CE 796/2002 |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto | Reg. CEE 2568/1991, allegato IX + Reg. CEE 183/1993 |
| Benzo(a)pirene | ISO 15302:1998 |
| Cere | Reg. CEE 2568/1991, allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 |
| Eritrodiolo e Uvaolo | Reg. CEE 2568/1991, allegato VI |
| Esteri metilici degli acidi grassi | Reg. CEE 796/2002, allegato XB + Reg. CEE 2568/1991, allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 |
| Fitofarmaci: (Diserbanti) Simazina, Terbutilazina, (Fungicidi) Procimidone, (Insetticidi carbammati) Carbaril. (Insetticidi organoclorurati) alfa-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endosulfan solfato, Endosulfan Totale, Insetticidi I (organofosforati): Eptenofos, Tionazin, Sulfotep, Phorate, Terbufos, Disulfoton, Formothion, Parathion Metile, Fenitrothion, Malathion, Parathion etile, Quinalfos, Fenamifos, Profenofos, Ethion, Carbofenothion, Piridafenthion, Phosmet, Fosalone, Azinfos Metile, Azinfos etile, Diclorvos, Fosfamidone, Fonofos, Diazinone, Clorpirifos metile, Clorpirifos etile, Bromofos metile, Bromofos etile, Clorfevinfos, Tetraclorvinfos, Iodofenfos Insetticidi VI (organofosforati): Acefate, Ometoato, Metamidofos, Mevinfos cis/trans, Monocrotofos, Triclorfon, Fenthion, Pirimifos etile, Pirimifos metile, Metidathion, Etrimphos, Etoprofos, Dimetoato | UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3:1997 + UNI EN 1528-4:1997 |
| Impurità insolubili | NGD C7 - 1976 |
| Impurità insolubili | ISO 663:2007 |

| | |
|---|---|
| Isomeri cis e trans degli acidi grassi | AOCS Ce 2-66:1997 + AOCS Ce 1f-96:2002 |
| Numero di Iodio | Reg. CEE 2568/1991, allegato XVI |
| Numero di perossidi | Reg. CEE 2568/1991, allegato III |
| Polifenoli Totali | MI/C01 2006 Rev. 1 |
| Steroli | Reg. CEE 2568/1991, allegato V + Reg. CEE 183/1993 |
| Stigmastadieni | Reg. CEE 2568/1991, allegato XVII + Reg. CEE |
| Tenore di olio di oliva nelle sanse | Reg. CEE 2568/1991, allegato XV |
| Triacilgliceroli con ECN42 | Reg. CEE 2568/1991, allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998 |
| Trigliceridi per HPLC | AOCS Ce 5b-89:1997 |
| Trilinoleina | Reg. CEE 2568/1991, allegato VIII |
| Umidità e Sostanze Volatili | NGD C3 - 1976 |
| Umidità e Sostanze Volatili | NGD B2 - 1976 |
| Umidità e Sostanze Volatili | ISO 662:1998 |

**07A10053**

DECRETO 21 novembre 2007.

**Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Nocciola Romana», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 4 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE), n. 510/2006);

Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori nocciole della provincia di Viterbo, con sede in Capranica (Viterbo), località Vico Matrino n. 4, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Nocciola Romana, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66849 del 24 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione produttori nocciole della provincia di Viterbo, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Nocciola Romana, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione produttori nocciole della provincia di Viterbo, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Nocciola Romana, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione Nocciola Romana.

Art. 2.

La denominazione Nocciola Romana è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Nocciola Romana, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

**07A10052**

---

DECRETO 21 novembre 2007.

**Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Palermo», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indica-

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 18 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 2005 con il quale il laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Palermo», ubicato in Palermo, via F. Crispi n. 143, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 ottobre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 ottobre 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Palermo», ubicato in Palermo, via F. Crispi n. 143, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 25 ottobre 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma/metodo |
|---|---|
| Acidità | Regolamento CEE 2568/1991, allegato II |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto | Regolamento CEE 2568/1991, allegato IX + regolamento CEE 183/1993 |
| Cere | Regolamento CEE 2568/1991, allegato IV + regolamento CEE 183/1993 + regolamento CE 177/1994 |
| Esteri metilici degli acidi grassi | Regolamento CEE 796/2002, allegato XB + regolamento CEE 2568/1991, allegato XA + regolamento CEE 1429/1992 |
| Numero di perossidi | Regolamento CEE 2568/1991, allegato III |
| Triacilgliceroli con ECN 42 | Regolamento CEE 2568/1991, allegato XVIII + regolamento CE 2472/1997 + regolamento CE 282/1998 |
| Valutazione organolettica | Regolamento CEE 2568/1991, allegato XII + regolamento CE 796/2002 |

**07A10054**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO del 13 giugno 2007

**Diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, le disposizioni del capo V sull'accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la delibera del Comitato di gestione del 28 maggio 2007;

Determina:

Art. 1.

*Finalità ed ambito di applicazione*

1. L'Agenzia del territorio assicura il pieno esercizio del diritto di accesso, le cui modalità restano disciplinate dal presente regolamento, emanato in conformità alle disposizioni contenute nel capo V della legge n. 241/1990 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006.

2. Il diritto di accesso si esercita sugli atti che l'Agenzia detiene, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o sottratti all'accesso, indicati nel successivo art. 15.

3. Per «documento amministrativo» s'intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 241/1990, «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».

4. L'Agenzia del territorio consente l'accesso ai documenti amministrativi anche per via telematica, in applicazione della normativa sull'Amministrazione digitale. L'accesso alle informazioni trattate mediante strumenti informatici avviene secondo le modalità previste nel presente regolamento.

5. Rimangono ferme le particolari disposizioni che regolano la consultazione degli atti catastali e i registri immobiliari.

Art. 2.

*Soggetti legittimati all'accesso*

1. Sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti detenuti stabilmente dalle strutture centrali e periferiche dell'Agenzia del territorio tutti i soggetti, compresi i portatori di interessi collettivi o diffusi, che hanno un interesse personale, concreto ed attuale, corrispondente a situazioni giuridicamente tutelate e collegate agli atti di cui si chiede l'accesso, non compresi nelle tipologie indicate nel successivo art. 15.

2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Agenzia.

Art. 3.

*Controinteressati*

1. Per controinteressati s'intendono, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 241/1990, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Art. 4.

*Richiesta di accesso*

1. La richiesta di accesso è proposta al responsabile dell'Ufficio che ha emanato l'atto finale o che lo detiene stabilmente.

2. La richiesta formale presentata ad unità organizzativa diversa da quella nei cui confronti deve essere

esercitato l'accesso è dalla stessa trasmessa a quella competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvenuta trasmissione.

3. La richiesta può pervenire all'Agenzia anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, via telefax o per via telematica. In questi casi, a scopo di identificazione, deve essere allegata la copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

4. La richiesta di accesso può essere presentata anche all'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) dell'Ufficio che ha emanato l'atto finale o che lo detiene stabilmente.

Art. 5.

*Ufficio relazioni con il pubblico*

1. Compete all'Ufficio relazioni con il pubblico lo svolgimento di specifiche attività di orientamento degli utenti, al fine di agevolare la conoscenza degli atti, delle fasi e dei tempi del procedimento, nonché di promuovere i contatti con i relativi responsabili.

2. L'U.R.P. è tenuto a fornire agli utenti, relativamente ai singoli procedimenti amministrativi, informazioni sui costi di estrazione di copie e di trasmissione degli atti, nonché ogni altra informazione sulle modalità di esercizio del diritto di accesso.

Art. 6.

*Responsabile del procedimento di accesso*

1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, o su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa, competente a formare il documento ovvero a detenerlo stabilmente.

2. Nel caso di documenti il cui procedimento sia di competenza di più strutture centrali e/o periferiche, responsabile del procedimento è il dirigente o il dipendente da lui designato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, oppure quello competente a detenerlo stabilmente.

Art. 7.

*Competenze del responsabile del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento di accesso provvede ad istruire il procedimento relativo alla richiesta di accesso, con le modalità previste dal presente regolamento e secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste, nel rispetto dei termini di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, nonché di quelli indicati nei successivi articoli 10, comma 3, e 11, comma 2.

2. Il responsabile del procedimento di accesso, in particolare:

*a)* accerta l'identità del richiedente;

*b)* verifica la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso da parte del richiedente;

*c)* valuta la motivazione addotta dal richiedente ed, in generale, l'ammissibilità dell'istanza;

*d)* verifica l'esistenza di eventuali controinteressati;

*e)* cura ogni comunicazione con il richiedente e i controinteressati;

*f)* adotta le determinazioni in ordine alla richiesta di accesso.

Art. 8.

*Contenuti della richiesta di accesso*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, la richiesta di accesso deve essere redatta per iscritto, in carta semplice.

2. Nella richiesta devono essere riportate:

*a)* le generalità del richiedente, complete di codice fiscale, del recapito anche telefonico e/o di posta elettronica presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura di accesso;

*b)* gli atti oggetto della richiesta o, eventualmente, il procedimento in cui gli stessi sono inseriti, nonché altri elementi utili all'identificazione del tipo di informazione e/o documento richiesti;

*c)* l'interesse personale, concreto ed attuale di cui è portatore;

*d)* la finalità che eventualmente consente il rilascio della copia in carta libera;

*e)* la data e la sottoscrizione.

3. I rappresentanti, i tutori e i curatori di soggetti interessati all'accesso agli atti, nonché coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi, devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta che legittima l'esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati, attestando i relativi poteri.

4. La richiesta di accesso è acquisita al protocollo.

Art. 9.

*Procedimento di accesso informale*

1. Qualora, in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, l'accesso può essere esercitato in via informale, mediante richiesta, anche verbale, all'unità organizzativa competente, ovvero all'U.R.P.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione; specificare e compro-

vare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, nonché far constare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata senza formalità, è accolta mediante l'esibizione del documento o l'estrazione di copie, ovvero con modalità informatiche.

Art. 10.

*Procedimento di accesso formale*

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della domanda in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento, ovvero sull'esistenza di controinteressati, il soggetto interessato deve compilare istanza di accesso formale, utilizzando l'apposita modulistica, reperibile presso l'ufficio o scaricabile dal sito web dell'Agenzia.

2. Anche al di fuori dei casi innanzi indicati, il soggetto interessato può sempre presentare richiesta formale.

3. Ove la domanda sia irregolare, ovvero incompleta, l'Agenzia, entro dieci giorni dalla ricezione, ne dà comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla regolarizzazione della domanda.

4. Se il responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati anche sulla base degli atti richiamati da quello per cui si chiede l'accesso e appartenenti al medesimo procedimento.

5. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento, dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione, provvede in ordine alla richiesta di accesso.

Art. 11.

*Accoglimento della domanda di accesso*

1. L'atto di accoglimento della domanda di accesso contiene l'indicazione dell'unità organizzativa, della sede presso cui rivolgersi, degli orari di apertura al pubblico dell'ufficio, del nominativo del responsabile del procedimento, nonché del termine entro cui l'accesso agli atti può essere esercitato.

2. L'accesso agli atti deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso detto termine senza che il richiedente abbia preso visione degli atti, per ottenere l'accesso ai documenti, deve essere presentata una nuova richiesta.

3. L'accoglimento dell'istanza di accesso è comunicato con le stesse modalità della richiesta di accesso.

4. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati o appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o quelle previste nel presente regolamento.

Art. 12.

*Modalità di esercizio del diritto di accesso*

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti. Nel caso in cui il documento sia stato pubblicato è sufficiente l'indicazione degli estremi di pubblicazione.

2. È consentito il rilascio parziale di copia dei documenti. Le copie parziali devono comprendere la prima e l'ultima pagina dei documenti e le pagine omesse devono essere indicate.

3. Salvo i casi di partecipazione al procedimento, l'accesso agli atti presupposti ed endoprocedimentali, in genere, si esercita nei modi e nelle forme consentite per il provvedimento finale.

4. L'esame dei documenti avviene presso l'unità organizzativa indicata nell'atto di accoglimento della domanda, alla presenza del personale incaricato. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo; ogni abuso sarà punito nei modi di legge.

5. L'esame del documento è effettuato dal richiedente o dal legale rappresentante o da persone dagli stessi incaricate, munite di valida e regolare delega, che è acquisita agli atti, congiuntamente alla domanda di accesso. Le generalità del soggetto che esegue l'esame devono essere registrate, a cura del personale addetto, in calce alla domanda di accesso ovvero, nel caso di accesso informale, in un apposito verbale.

6. L'Agenzia non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso per evadere le richieste di accesso.

Art. 13.

*Mancato accoglimento o differimento dell'accesso*

1. Il rifiuto, la limitazione ovvero il differimento dell'accesso formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso con riferimento specifico alla normativa vigente, al presente regolamento ed alle circostanze di fatto e di diritto per cui la domanda non può essere accolta così come proposta. Il rifiuto, la limitazione o il differimento sono comunicati all'interessato.

2. Il differimento dell'accesso è disposto, oltre che in relazione a quanto previsto dal successivo art. 15, comma 4, anche ove sia necessario assicurare una tutela temporanea degli interessi dei soggetti coinvolti nel provvedimento richiesto, ovvero per salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza dell'Agenzia, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al rispetto delle finalità previste nel precedente comma, ed è comunicato per iscritto al richiedente entro il termine stabilito per l'accesso.

4. Contro la determinazione amministrativa che nega, limita o differisce l'accesso, è consentito il ricorso, nel termine di trenta giorni, al competente Tribunale amministrativo regionale, a norma dell'art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990 ovvero, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006.

5. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata ed il richiedente può esperire, entro i trenta giorni successivi, i rimedi indicati nel precedente comma del presente articolo.

Art. 14.

*Accesso alle informazioni trattate mediante strumenti informatici*

1. L'accesso ai documenti può essere esercitato mediante il rilascio delle copie su supporto elettronico, in formato non modificabile, previo pagamento dei costi come definiti nel successivo art. 17 e del rimborso del costo del supporto elettronico.

2. L'Agenzia si riserva di rilasciare copia degli atti richiesti su supporto elettronico qualora si renda necessario per la quantità o la dimensione dei documenti richiesti.

Art. 15.

*Atti sottratti all'accesso*

1. Per motivi inerenti la sicurezza dello Stato sono sottratti all'accesso:

*a)* le planimetrie, gli elaborati planimetrici e ogni altra documentazione relativa a zone riservate.

2. Sono, altresì, esclusi dall'accesso:

*a)* gli atti preparatori ed interlocutori di provvedimenti normativi ed amministrativi generali;

*b)* gli atti di pianificazione e di programmazione;

*c)* gli atti relativi a procedimenti tributari di competenza dell'Agenzia, per i quali si applicano le particolari norme di settore;

*d)* le planimetrie di immobili iscritti ovvero iscrivibili alle categorie A, B, C, qualora l'accesso non sia richiesto dal proprietario dell'immobile, dal titolare di altro diritto reale, o da persona da questi formalmente delegata;

*e)* le planimetrie e la documentazione presentata dalle parti o prodotta d'ufficio relativamente agli immobili iscritti o iscrivibili in una delle categorie dei gruppi D ed E, quando la richiesta non pervenga dai soggetti intestatari;

*f)* la documentazione riguardante il dipendente dell'Agenzia contenente informazioni di natura sensibile, o giudiziale, nonché notizie sulla situazione economico-retributiva;

*g)* gli atti inerenti la valutazione dei risultati del personale;

*h)* gli atti inerenti procedure selettive, per la parte contenente informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi;

*i)* i documenti e gli atti relativi a rapporti o denunce agli organi dell'autorità giudiziaria ordinaria e contabile all'interno dei quali siano individuati o facilmente individuabili soggetti per i quali si configurano responsabilità penali, civili, amministrative e contabili, quando ciò possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni;

*j)* gli atti e i documenti relativi a procedimenti sanzionatori di competenza dell'Agenzia e gli atti contenenti gli esiti di accertamenti, effettuati in sedi ispettive di vigilanza e di controllo, di natura amministrativa e contabile, quando la loro divulgazione possa arrecare pregiudizio al diritto alla riservatezza;

*k)* i documenti riguardanti i procedimenti disciplinari o le inchieste ispettive effettuate a carico dei singoli dipendenti o sull'attività degli uffici anche a seguito di segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;

*l)* gli atti, i pareri legali e le consulenze, resi dalle competenti unità organizzative dell'Agenzia e/o dall'Avvocatura dello Stato e/o da avvocati esterni in relazione a procedimenti di diritto comune o amministrativo, nonché relativi al contenzioso, anche solo potenziale, e relativa corrispondenza. Tali atti sono esclusi dall'accesso anche nei casi in cui il procedimento amministrativo non si concluda con un provvedimento formale; l'accesso è invece consentito qualora gli stessi siano richiamati nella motivazione del provvedimento finale;

*m)* i documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferi-

mento all'interesse epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

*n)* le informazioni fornite nell'ambito di procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, in sede di offerta, ovvero a giustificazione della stessa, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, o siano considerati tali in sede di valutazione delle offerte;

*o)* le relazioni riservate del direttore dei lavori e degli organi di collaudo.

3. Gli atti pubblici, giudiziali o amministrativi allegati alle domande di voltura non sono accessibili, salvo quanto previsto per la consultazione in materia di pubblicità immobiliare.

4. L'accesso agli atti relativi al contenzioso è consentito solo a conclusione del contenzioso giurisdizionale, con sentenza passata in giudicato, salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990.

5. Il diritto di accesso non si esercita nei confronti di documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Agenzia, per ragioni d'ufficio, detiene stabilmente.

6. Per gli atti di cui al comma 2 del presente articolo l'accesso è, comunque, garantito se necessario per la tutela in giudizio degli interessi giuridici del richiedente. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16.

*Accesso agli atti di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici*

1. Nelle procedure di affidamento di lavori e di fornitura di beni e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici» con le eccezioni dal medesimo codice previste per i contratti la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza.

Art. 17.

*Costi*

1. La visione degli atti è gratuita, salvo i casi in cui le norme prevedano il pagamento di tributi, che saranno versati secondo le modalità ordinarie.

2. Il rilascio di copia degli atti è subordinato al pagamento delle somme indicate nell'allegato 1 al presente regolamento, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo per il rilascio di atti in forma autentica.

3. Presso gli uffici provinciali il versamento delle somme può essere effettuato per contanti; per le richieste presentate a mezzo fax, per posta o per via telematica, il pagamento può essere effettuato mediante accredito delle somme sui conti correnti postali intestati alle competenti Direzioni regionali o agli Uffici provinciali di Trento e Bolzano, di cui all'allegato 2.

4. Per i costi corrispondenti al rilascio di atti richiesti agli uffici centrali dell'Agenzia, il versamento è effettuato sul conto corrente postale, intestato alla Direzione regionale del Lazio.

5. Qualora la copia del documento sia richiesta per posta, a mezzo fax o per via telematica, l'Agenzia provvede all'invio degli atti richiesti previo accertamento dell'avvenuto versamento degli importi corrispondenti alla richiesta formulata, maggiorati, se dovuti, delle spese postali.

6. In caso di inoltro per via telematica, l'estensione dei file allegati a ciascun invio non può superare 1 MB.

Art. 18.

*Tutela della riservatezza dei dati*

1. Qualora l'accesso agli atti amministrativi possa compromettere la riservatezza di terzi — persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni o imprese — la visione degli atti sarà consentita solo se preordinata alla cura di interessi aventi, nel caso concreto, rango pari o superiore rispetto al diritto di riservatezza dei terzi, ovvero per la tutela giurisdizionale o amministrativa di diritti e interessi giuridicamente rilevanti.

2. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito nei modi previsti dalla legge in materia di protezione dei dati sensibili. A tal fine, l'accesso è, di norma, limitato alla semplice visione dell'atto del procedimento considerato, senza possibilità di averne copia.

3. Resta a carico del richiedente ogni responsabilità per l'uso improprio o eccessivo delle informazioni acquisite rispetto alle finalità per le quali è stato consentito l'accesso.

Art. 19.

*Decorrenza e pubblicità*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà reso consultabile anche sul sito internet dell'Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.it).

2. Le medesime forme e modalità saranno utilizzate per le successive integrazioni e modifiche.

Roma, 13 giugno 2007

*Il direttore dell'Agenzia:* PICARDI

ALLEGATO 1

SPESE PER L'ACCESSO

| | |
|---|---|
| Riproduzione fotostatica della documentazione acquisita agli atti da meno di 10 anni | euro 0,20 a facciata formato A/4<br>euro 0,40 a facciata formato A/3 |
| Riproduzione fotostatica della documentazione acquisita agli atti da più di 10 anni | euro 0,40 a facciata formato A/4<br>euro 0,80 a facciata formato A/3 |
| Riproduzione mediante stampa da microfilm | euro 0,40 a foglio formato A/4<br>euro 0,80 a foglio formato maggiore di A/4 |
| Riproduzione mediante stampa da memorizzazione informatica | euro 0,15 a foglio |
| Riproduzione di informazioni da banche dati informatiche e/o rilasciata su supporto informatico | Per ogni estrazione, fino a 1MB: contributo fisso di euro 1,00, con supporto reso disponibile dal soggetto richiedente l'accesso<br>Fornitura del supporto informatico: euro 1,00 |
| Per la documentazione presente nelle banche dati informatiche e inoltrata per via telematica | Per ogni invio: contributo fisso di euro 2,00 |
| Riproduzione inoltrata via fax | Per ogni 4 facciate formato A/4 inoltrate: euro 1,29 |

ALLEGATO 2

ELENCO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

| Struttura | n. conto |
|---|---|
| Direzione regionale Abruzzo | 41651456 |
| Direzione regionale Basilicata | 26828731 |
| Direzione regionale Calabria | 40844888 |
| Direzione regionale Campania | 41626045 |
| Direzione regionale Emilia-Romagna | 71604904 |
| Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia | 41223074 |
| Direzione regionale Lazio | 62332002 |
| Direzione regionale Liguria | 72437700 |
| Direzione regionale Lombardia | 71427793 |
| Direzione regionale Marche | 41341488 |
| Direzione regionale Molise | 71555288 |
| Direzione regionale Piemonte | 25481144 |
| Direzione regionale Puglia | 71402606 |
| Direzione regionale Sardegna | 23654080 |
| Direzione regionale Sicilia | 30184931 |
| Direzione regionale Toscana | 34388504 |
| Direzione regionale Umbria | 24511065 |
| Direzione regionale Valle d'Aosta | 32850281 |
| Direzione regionale Veneto | 73637662 |
| Ufficio provinciale di Bolzano | 32360372 |
| Ufficio provinciale di Trento | 31968357 |

**07A10109**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2007.

**Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2008, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.** (Provvedimento n. 2563).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private;

Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonché dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

Rivelato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2006 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 5,17%;

Dispone:

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2008 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 5,17% dei predetti premi.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 15 novembre 2007

*Il presidente:* GIANNINI

**07A10090**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, recante: «Ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2008-2010».**

Il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 6 novembre 2007, sia nel sommario, sia alla pag. 15, è sostituito dal seguente:

«Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2008-2010».

**07A10134**

**Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, recante: «Ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per l'anno finanziario 2006».**

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 6 novembre 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

alla pag. 20, numero progressivo 109, relativo alla regione Sardegna, la parola «SANLURI» è da sostituire con la parola «MEDIO CAMPIDANO» ;

alla pag. 21, numero progressivo 163, relativo alla regione Sardegna, la parola «LANUSEI» è da sostituire con la parola «OGLIASTRA».

**07A10135**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Lattanzio, in Ginestreto di Pesaro**

Con decreto del Ministero dell'interno in data 22 ottobre 2007, viene estinta la Confraternita S. Lattanzio, con sede in Ginestreto di Pesaro (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**07A09980**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Francesco, in Ginestreto di Pesaro**

Con decreto del Ministero dell'interno in data 22 ottobre 2007, viene estinta la Confraternita S. Francesco, con sede in Ginestreto di Pesaro (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**07A09981**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Andrea Apostolo, in Pesaro**

Con decreto del Ministero dell'interno in data 22 ottobre 2007, viene estinta la Confraternita S. Andrea Apostolo, con sede in Pesaro.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**07A09982**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita detta Venerabile Unione di S. Gaetano Tiene, in Pesaro**

Con decreto del Ministero dell'interno in data 22 ottobre 2007, viene estinta la Confraternita detta Venerabile Unione di S. Gaetano Tiene, con sede in Pesaro.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**07A09983**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% liquida»**

*Estratto decreto n. 50 del 17 ottobre 2007*

Medicinale per uso veterinario SPIRAMICINA 20% liquida.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.a., con sede legale in Milano, largo Donegani, 2 - codice fiscale 02117690152.

Produttore: Officina DOX-AL Italia S.p.a., sita in Correzzana (Milano), via Fermi, 2.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102435017.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina 200 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: terapia e profilassi di infezioni da germi sensibili alla spiramicina, in particolare: malattie respiratorie e malattie neonatali sostenute da germi gram positivi, nei vitelli; enteriti da gram positivi, polmonite enzootica, nei suini; malattie batteriche respiratorie gastrointestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram positivi, nei polli da carne.

Specie di destinazione: vitelli, suini, polli da carne.

Tempi di sospensione:

carni: vitelli 24 giorni; suini 10 giorni; polli da carne 15 giorni.

Validità: 24 mesi in confezione integra e correttamente conservato.

Dopo prima apertura del condizionamento primario: non conservare.

Dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore (se conservato a temperatura ambiente).

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A10038**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sedator 1,0 mg/ml»

*Estratto decreto n. 60 del 25 ottobre 2007*

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0119/001/MR

Specialità medicinale per uso veterinario SEDATOR 1.0 mg/ml» soluzione iniettabile per gatti e cani.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. - Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 5 ml - A.I.C. n. 103933014;

fiala da 10 ml - A.I.C. n. 103933026;

fiala da 20 ml - A.I.C. n. 103933038.

Composizione: ciascun ml contiene:

principi attivi: medetomidina cloridrato (equivalente a 0,85 mg medetomidina) 1,00 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani, gatti.

Indicazioni terapeutiche:

nei cani e nei gatti: effetto sedativo per facilitare la manipolazione. Preanestetico prima dell'anestesia generale;

nei gatti: in associazione alla chetamina per l'anestesia generale per piccoli interventi chirurgici di breve durata.

Validità:

periodo di validità del prodotto medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

**07A10036**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gallimune Se+St»

*Estratto decreto n. 62 del 31 ottobre 2007*

Procedura decentrata n. UK/V/0001/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario GALLIMUNE SE+St.

Titolare A.I.C.: Menal Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Produttore: Officina Menal Italia S.p.a., con sede in Noventa Padovana, via Baviera, 9 - Z.I. camin, responsabile anche del rilascio dei lotti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 300 ml (1.000 dosi) - A.I.C. n. 103813010.

Composizione: ogni dose di vaccino da 0,3 ml contiene:

principi attivi: salmonella enteritidis, fagotipo 4 (PT4), inattivata, con titolo non inferiore a 42 UPI, salmonella typhimurium, fagotipo 104 (DTI 104), inattivata, con titolo non inferiore a 149 USAT;

eccipienti ed adiuvante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollastre (da uova da consumo).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva delle pollastre da uova da consumo al fine di:

ridurre la diffusione di salmonella enteritidis all'ovaio, come dimostrato sperimentalmente 4 giorni dopo l'induzione dell'infezione;

ridurre la diffusione di salmonella typhimurium e salmonella enteritidis al tratto intestinale.

Tempo di attesa: zero giorni

Validità: 18 mesi per il medicinale veterinario come confezionato per la vendita.

Utilizzare immediatamente dopo la prima apertura del confezionamento primario.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia, non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

**07A10037**

## Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cardotek 30 FX»

*Provvedimento n. 260 del 25 ottobre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEK 30 FX, nella confezione: compresse da 165 mg - A.I.C. n. 101964017.

Variazione tipo I: modifica denominazione del produttore del prodotto finito.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifica denominazione del produttore del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente la modifica della denominazione di uno dei siti produttivi del prodotto finito, già autorizzato, da:

Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico, Inc.;

a:

Merck Sharp & Dohme de Puerto Rico, Inc.

Si fa presente altresi che l'indirizzo del suddetto sito produttivo è rimasto invariato.

I lotti giàprodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A10035**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Abilitazioni all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva n. 89/106/CE, dell'Organismo «I.A.T. - Istituto Analitico Tuscanese S.r.l.», in Tuscania.**

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 ottobre 2007 l'Organismo «I.A.T. - Istituto Analitico Tuscanese S.r.l.», via Verona n. 39 - Tuscania (Viterbo) - è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte I: finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 ottobre 2007 l'Organismo «I.A.T. - Istituto Analitico Tuscanese S.r.l.», via Verona n. 39 - Tuscania (Viterbo) - è abilitato come Organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Prodotti di pietra naturale - Lastre per pavimentazioni e scale - Requisiti» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

**07A09875**

**Abilitazioni all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva n. 89/106/CE, dell'Organismo «IRcCOS S.c. a r.l. - Istituto Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili», in Legnano.**

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 ottobre 2007 l'Organismo «IRcCOS S.c. a r.l. - Istituto Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili», via Cremona n. 1 - Legnano (Milano) - è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte I: finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 ottobre 2007 l'Organismo «IRcCOS S.c. a r.l. - Istituto Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili», via Cremona n. 1 - Legnano (Milano) - è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Facciate continue» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

**07A09876**

**Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva n. 89/106/CE, dell'Organismo «GEOLAB S.r.l.», in Carini.**

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 ottobre 2007 l'Organismo «Geolab S.r.l.», via De Spuches s.n. - Carini (Palermo) - è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo: lastre per solai» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

**07A09877**

**Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «ECO S.p.a.», in Faenza**

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 12 novembre 2007 l'Organismo «ECO SPA» - via Mengolina n. 33 - Faenza (Ravenna) - è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Specifica per elementi per muratura di laterizio, di silicato di calcio, di calcestruzzo vibrocompresso, aerato autoclavato e pietra agglomerata, pietra naturale» e «Specifica per malte per opere murarie - Parte 2: Malte da muratura» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

**07A09878**

**Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici**

Con decreti del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

TUV Italia Srl - via Giosuè Carducci n. 125 - Sesto San Giovanni (Milano);

ENER.CO.VE.CO - via Pungilupo n. 29 - Pisa;

ISPEL Srl - Viale G. Mazzini n. 119 - Roma.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 12 novembre 2007.

**07A09879**

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla «Azimut Fiduciaria S.p.a.», in Milano**

Con D.D. 13 novembre 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Azimut Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e C.F. 05762120961, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

**07A09880**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casa di guardia sita nel comune di Argenta**

Con decreto 21 agosto 2007, n. 732, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 6 novembre 2007, registro n. 9, foglio n. 199, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'ex casa di guardia sita nel comune di Argenta (Ferrara) distinta nel catasto del comune medesimo al foglio 90, particelle n. 30, 31, 37, 42, 53 ed indicata nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 3 novembre 2005 dall'Agenzia del demanio filiale di Bologna il 3 novembre 2005.

**07A09872**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno emerso del lago Trasimeno nel comune di Passignano sul Trasimeno.**

Con decreto 8 agosto 2007, n. 728, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 6 novembre 2007, registro 9, foglio n. 197, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno emerso del lago Trasimeno nel comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) distinta nel catasto del comune medesimo al foglio 40, particella n. 1079 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 aprile 2002 dall'Agenzia del demanio filiale di Perugia.

**07A09868**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex area di sedime del torrente Apsa, sita nel comune di Urbino**

Con decreto 5 giugno 2007, n. 565, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 6 novembre 2007, registro n. 9, foglio n. 198, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex area di sedime del torrente Apsa sita nel comune di Urbino (Pesaro-Urbino) distinta nel catasto del comune medesimo al foglio 77, particelle n. 315, 316, 318, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 ed al foglio 116, particelle 647, 671, 692 ed indicata negli estratti di mappa rilasciati il 6 giugno 2006 dall'Agenzia del demanio filiale Marche.

**07A09869**

**Passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso Vuotabotte nel comune di Città della Pieve**

Con decreto 28 giugno 2006, n. 411, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 6 novembre 2007, registro n. 9, foglio n.200, è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso Vuotabotte nel comune di Città della Pieve (Perugia) distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 8, particella n. 560 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 28 maggio 2001 dall'Agenzia del demanio filiale di Perugia.

**07A09870**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Curone nel comune di Brignano Frascata**

Con decreto 21 agosto 2007, n. 733, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 ottobre 2007, registro n. 9, foglio n. 167, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Curone nel comune di Brignano Frascata (Alessandria) distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 4, particelle n. 296, 297, 298 ed al foglio 8, particelle 360, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369 ed indicato negli estratti di mappa rilasciati il 19 dicembre 2005 dall'Agenzia del demanio filiale di Torino.

**07A09871**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**Modifica dello statuto del Consorzio interuniversitario «Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari (INRC)», in Bologna.**

Con decreto ministeriale 13 novembre 2007 è stato modificato lo statuto del Consorzio interuniversitario «Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari (INRC)», con sede in Bologna.

**07A10087**

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

**Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali**

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1º dicembre 2007, ha in emissione sei nuove serie si buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B38», «28B», «1B8», «I23», «M18» e «P03».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B38», «28B», «1B8», «I23», «M18» e «P03» non sono più sottoscrivibili delle serie «B37», «28A», «1A8», «I22», «M17» e «P02».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

**07A10088**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

### Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese, con deliberazione n. 115 in data 8 novembre 2007, ha nominato il dott. Stefano Robiati, dirigente dell'ente, conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con decorrenza 1° dicembre 2007.

**07A09874**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

### Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sotto elencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Il punzone in dotazione alla ditta non è stato restituito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, in quanto smarrito. La ditta ha inoltrato denuncia di smarrimento redatto dai Carabinieri di Brunico in data 25 ottobre 2007;

| Marchio | Regione sociale | Sede |
|---|---|---|
| BZ176 | Merlo Carla | 39031 Brunico - via San Lorenzo 17 |

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

**07A09857**



AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-279) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE



| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA EGAFNET.IT | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | **PALERMO** | LA LIBRERIA COMMISSIONARIA | Via S. Gregorietti, 6 | 091 | 6859904 | 6859904 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € | **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € | **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € | **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € | **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € | **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € | **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.